

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. 02/E/140304
San Fior, li 04/03/2014

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Oggetto: **OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DEL POS**

I commi 4 e 5 dell'art. 15 (*Pagamenti elettronici*) del D.L. 18-10-2012 n. 179, stabiliscono che:

"4. A decorrere dal **30 giugno 2014** (in precedenza, 1° gennaio 2014¹), i soggetti che effettuano l'attività di **vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali**, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso **carte di debito**. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

5. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma precedente. Con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili".

Dalle sopra riportate disposizioni si evince che:

- Il nuovo obbligo (installazione del terminale che legge le carte di debito: cioè, il POS) è rivolto ai **"soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali"**;
- si tratta, dunque, di obbligo generalizzato che riguarda una molteplicità di operatori;
- tali soggetti **sono obbligati ad accettare dai propri clienti** (che lo pretendano) il pagamento attraverso **"carte di debito"**, pur non essendo, in linea di principio, vietate altre forme di pagamento (contanti fino a euro 999, assegni, bonifici ed altri strumenti tracciabili);
- le modalità di questo obbligo sono stabilite con decreto.

Le prime disposizioni attuative sono state emanate dal MISE con il D.M. 24 gennaio 2014 che, come al solito, scritto in puro "burocratese", si rivela del tutto insufficiente a delineare esattamente i contorni dell'obbligo; basti dire che il decreto, dopo aver riportato nell'art. 1, tra le altre, le definizioni di **"circuito"**, di **"consumatore o utente"**, di **"terminale evoluto di accettazione multipla"**,

¹ L'art. 9, comma 15-bis, del D.L. 30-12-2013 n. 150 (c.d. "mille proroghe"), nel testo risultante dopo la conversione in legge (L. 27-2-2014 n. 15) ha sostituito le parole "1° gennaio 2014" con **"30 giugno 2014"**.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

nel prosieguo, inspiegabilmente non utilizza più i predetti termini, le cui definizioni potrebbero, quindi, sembrare "fini a se stesse".

La prima più evidente lacuna del decreto è quella di non indicare con precisione i **destinatari** dell'obbligo in questione, a fronte di una generica previsione legislativa (art. 15 del D.L. 18-10-2012), quanto mai ampia, suscettibile di coinvolgere, senza esclusioni, l'enorme platea dei *soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali*.

Si è già osservato come il DM 24 gennaio 2014 riporti la definizione, apparentemente fine a se stessa, di "**consumatore o utente**", quale "*persona fisica che ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206² agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta*", senza null'altro aggiungere in merito; cercando di attribuire, comunque, un senso alla norma, si dovrebbe concludere che **non sono obbligati** a dotarsi del POS i soggetti che effettuano la propria attività a favore di clienti "professionali" (cioè di altri imprenditori e professionisti - B2B). Una conferma ufficiale sarebbe, peraltro, assai gradita.

Ipotizzato che l'obbligo interessi solo gli operatori economici che rivolgono la loro opera nei confronti del "**consumatore-privato cittadino**", viene da chiedersi ulteriormente se, all'interno di questa categoria, l'obbligo non debba essere ulteriormente differenziato. Si pensi, per esempio, agli ambulanti, agli artigiani che prestano servizi nelle abitazioni dei loro clienti, ecc...; **costoro si dovranno, forse, dotare di "SMARTPHONE/TABLET e di "POS MOBILE"³?**

Mentre il 5° comma dell'art. 15 del D.L. 18-10-2012 n. 179, da un lato, prevede che "*con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili*", dall'altro, il D.M. 24 gennaio 2014 ribadisce l'obbligo in capo a tutti gli "esercenti"⁴, senza **alcuna esenzione esplicita per i soggetti che non esercitano l'attività in una sede fissa**. Tuttavia, come meglio si argomenterà a commento del successivo punto 4., la risposta alla inquietante domanda non può che essere negativa (almeno per il momento, niente POS MOBILE!).

² Codice del consumo.

³ Il POS MOBILE sfrutta la connessione della SIM di SMARTPHONE/TABLET.

⁴ Definizione di "Esercente", secondo il citato D.M.: "il beneficiario, impresa o professionista, di un pagamento abilitato all'accettazione di carte di pagamento anche attraverso canali telematici".

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Il D.M. 24 gennaio 2014 contiene, invece, le seguenti precisazioni, che, risultano in parte scontate ovvero già superate per effetto della legge di conversione del decreto "mille proroghe":

1. Il termine "**carta di debito**" indica lo strumento di pagamento "*che consente al suo titolare di effettuare transazioni presso un esercente abilitato all'accettazione della medesima carta, emessa da un istituto di credito, previo deposito di fondi in via anticipata da parte dell'utilizzatore, **che non finanzia l'acquisto ma consente l'addebito in tempo reale***";
2. L'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso **carte di debito** si applica a tutti i pagamenti di importo **superiore a trenta euro** effettuati a partire dal 28 marzo 2014 (60 gg dalla pubblicazione del decreto);
3. In sede di prima applicazione, **e fino al 30 giugno 2014**, l'obbligo si applica limitatamente ai soggetti **il cui fatturato** dell'anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento **sia superiore a duecentomila euro**;
4. Con successivo decreto:
 - a. possono essere individuate nuove soglie e nuovi limiti minimi di fatturato;
 - b. può essere disposta l'estensione degli obblighi ad ulteriori strumenti di pagamento elettronici **anche con tecnologie mobili**.

Con diretto riferimento ai punti sopra elencati, sembra possibile giungere a queste conclusioni:

1. Non esiste alcun obbligo di accettare i pagamenti con **carta di credito**; l'obbligo riguarda solamente i pagamenti con carta "**bancomat**";
2. lo slittamento del termine al 30 giugno 2014 determinato dal "decreto mille proroghe" non dovrebbe incidere sulla limitazione dell'obbligo ai soli pagamenti di importo superiore a **trenta euro** (salvo ulteriori e contrarie disposizioni, detto limite rimarrebbe, dunque, confermato **anche dopo il 30/06/2014**);
3. al contrario, considerato che la limitazione l'obbligo ai soggetti **il cui fatturato** dell'anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento è **superiore a duecentomila euro** era stata prevista dal decreto **in via temporanea**, "*in sede di prima applicazione e fino al 30 giugno 2014*", **a partire da quest'ultima data, risultano obbligati ad installare il POS tutti gli "esercenti", anche il più modesto, a prescindere dal rispettivo volume di affari**;
4. dal momento in cui si prevede che un successivo decreto possa disporre l'estensione degli obblighi ad ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con **tecnologie mobili**, sembra ovvio ritenere come, per ora, **non sia vigente** per le particolari categorie di operatori sopra indicate **l'obbligo di dotarsi di POS MOBILE**.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Sintetizzando: tutti gli "esercenti" (imprenditori individuali o collettivi e lavoratori autonomi, esercenti professioni protette e non)

- che vendono merci ovvero prestano servizi a "**privati cittadini**",
- dal **30 giugno 2014** (non, come sarebbe più ragionevole, a partire dal 1° luglio 2014!!!), sono obbligati a **dotarsi di POS** (fisso).

Non è escluso (anche se l'ipotesi è davvero surreale!) che gli ambulanti ed, in generale, quanti prestano servizi "**a domicilio**", i quali, come si è visto, non sembrano soggetti, per il momento, all'obbligo di dotarsi di "**SMARTPHONE/TABLET e di "POS MOBILE"**", rientrano comunque tra i soggetti obbligati all'installazione del POS fisso.

Le disposizioni di legge in commento **non prevedono sanzioni specifiche** per gli inadempienti; tuttavia, affermare per legge, che gli esercenti "*sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso **carte di debito***", a parte la compressione della libertà di ciascuno di organizzare come meglio crede la propria attività ed il travalicamento dell'autonomia contrattuale (CC 1322), all'atto pratico, significa che chi non ottemperasse all'obbligo di installazione del POS si esporrebbe inevitabilmente all'eventualità che il proprio cliente, in mala fede anche solo per dilazionare indebitamente il pagamento del dovuto, non accettasse (legittimamente) di effettuare il pagamento con sistemi diversi dalla **carta di debito**, anche se previsti contrattualmente.

Commercianti al minuto, benzinai, ristoratori, acconciatori, elettricisti, idraulici, "meccatronici", carrozzieri, avvocati, ingegneri, geometri, commercialisti, ecc.. ecc... ecc... sono avvisati!

Anche se oberati di un ulteriore fardello, si rincuorino, facendo loro il pensiero dell'ex ministro F. Zanonato, secondo il quale "*con questo provvedimento si dà ulteriore attuazione ai programmi dell'Agenda Digitale, favorendo i consumatori nei loro acquisti attraverso una più ampia diffusione della moneta elettronica e garantendo maggiore tracciabilità per le transazioni con imprese e professionisti*".

Il personale dello Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

La segreteria

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it